



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Ape sociale e stato di disoccupazione

Autore: Redazione | 07/09/2018



Nel marzo 2018 tramite il patronato ENASC ho presentato la domanda per il riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE sociale, che non è stata però accolta per non aver fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento del 18.02.2018. Sono disoccupato da ottobre 2013, ho fruito della disoccupazione che mi competeva. Nel 2018 ho lavorato da gennaio a febbraio 2018 con contratto regolare, quindi 28 giorni, di conseguenza secondo l'art. 3 lettera "c" del D.Lgs. 4 marzo

2015, n° 22 non posso accedere alla disoccupazione. Ho 64 anni, 30 anni e qualche settimana di contributi, in queste condizioni l'Ape social mi è preclusa o c'è qualche possibilità?

I **lavoratori** disoccupati hanno diritto all'**Ape sociale** se hanno terminato da almeno 3 mesi di fruizione della prestazione di **disoccupazione**. Secondo una prima interpretazione del ministero del Lavoro e dell'Inps della normativa che ha istituito l'Ape sociale, qualsiasi nuova occupazione determinava la decadenza dallo stato di disoccupazione e determinava, quindi, l'impossibilità di chiedere l'Ape sociale come disoccupato. Tuttavia, con la nota n. 7214 del 13 ottobre 2017, il ministero del Lavoro ha introdotto un'interpretazione di maggior favore nell'accertamento dello stato di disoccupazione, secondo le disposizioni del decreto di riordino degli ammortizzatori sociali, attuativo del Jobs Act (Art. 19, Co.3, D.lgs. n. 150 del 2015).

Il decreto prevede espressamente che lo stato di disoccupazione non si perde, ma è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro **dipendente** di durata non superiore a sei mesi, svolti da chi richiede l'Ape sociale nel periodo successivo alla conclusione dell'indennità di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione.

Questo vale anche se il lavoratore interessato si rioccupa con i voucher o con un contratto di prestazione occasionale.

L'Inps, col messaggio n.4195/2017 ha recepito le indicazioni del ministero del Lavoro, disponendo l'accettazione delle domande di certificazione del diritto all'Ape sociale per i disoccupati che, nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione, siano stati rioccupati con prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o con rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi.

Nel caso specifico, poiché la nuova occupazione è durata un mese soltanto, il lettore non avrebbe dovuto perdere lo stato di disoccupazione, salvo reddito annuo superiore a 8mila euro.

Tuttavia, se la durata mensile non è dovuta alla scadenza del termine, ma a un licenziamento nell'ambito di un rapporto a tempo indeterminato (anche per scadenza del periodo di prova), lo stato di disoccupazione decade, a meno che non

sia effettuata, entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, un'apposita domanda di conservazione dello stato di disoccupazione per non superamento del reddito annuo (pari a 8 mila euro se ci sono stati rapporti di lavoro subordinato, a 4800 euro se ci sono stati rapporti di lavoro autonomo). La domanda deve essere presentata al centro per l'impiego competente per territorio: se il lavoratore non presenta istanza nei termini si ritiene decaduto dallo stato di disoccupazione.

Riassumendo, nel caso di specie:

- se la durata del contratto del lettore è risultata di un mese soltanto, in quanto a termine, questi non è decaduto dallo stato di disoccupazione e ha diritto al riesame della sua domanda di Ape sociale;

- se la durata del contratto del lettore è risultata di un mese soltanto a causa di un licenziamento, ma il contratto risultava a tempo indeterminato, e lo stesso non ha presentato domanda di mantenimento dello stato di disoccupazione, questi è decaduto dallo stato di disoccupazione e non ha diritto al riesame della sua domanda di Ape sociale; se la cessazione del rapporto a tempo indeterminato è avvenuta per dimissioni o per risoluzione consensuale, il lettore perde comunque lo stato di disoccupazione, in quanto non risulta aver perso involontariamente l'impiego;

- se la durata del contratto del lettore è risultata di un mese soltanto a causa di un licenziamento, ma il contratto risultava a tempo indeterminato, e questi ha presentato domanda di mantenimento dello stato di disoccupazione, non è decaduto dallo stato di disoccupazione e ha diritto al riesame della sua domanda di Ape sociale.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa **Noemi Secci***